



FONDO CAMERALE DI CONTROGARANZIA

(approvato con delibera della Giunta camerale n.168 del 6.12.2016)

Articolo 1 – Finalità e tipologia di intervento

La Camera di Commercio di Perugia ha deciso di costituire un fondo denominato "Fondo Camerale di Controgaranzia" stanziando a tal fine € 1.000.000,00 con il quale intende favorire l'accesso al credito delle imprese della provincia di Perugia.

La Camera di Commercio di Perugia è soggetto gestore del Fondo Camerale di Controgaranzia (da ora in poi "Fondo") fino alla concorrenza della sua consistenza, a parziale riassicurazione del rischio assunto in primo grado dai Confidi, secondo le condizioni previste da questo Bando e dalla convenzione che verrà stipulata con i Confidi che, avendone i requisiti, faranno richiesta di partecipazione.

L'intervento si realizza attraverso la concessione di controgaranzie, ovvero di garanzie di secondo livello con l'effetto tecnico della riassicurazione, ai Confidi a fronte di garanzie che essi hanno rilasciato agli istituti di credito per finanziamenti da erogare ai destinatari finali.

Alla consistenza del Fondo potranno concorrere altri soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità, previa deliberazione della Giunta camerale e successiva stipula dell'accordo per l'adesione.

Gli interessi bancari, al netto delle spese, e gli eventuali recuperi a seguito del pagamento di escussione delle controgaranzie saranno reinvestiti nel Fondo stesso, andandone ad integrare la disponibilità per le operazioni di garanzia cui è finalizzato.

Articolo 2 – Confidi che possono presentare la domanda di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione al Fondo i Confidi, così come definiti dall'art. 13 del D. L. 269/2003 e s.m.i., che svolgono attività di garanzia a favore delle imprese della provincia di Perugia e che hanno i seguenti requisiti:

- essere costituiti da micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
- essere iscritti nel Registro delle Imprese, attivi ed in regola con il pagamento del diritto annuale; è consentita la regolarizzazione tardiva;
- prevedere nello Statuto la possibilità di accesso da parte di tutte le imprese, anche non aderenti ad associazioni di categoria;
- aver adempiuto agli obblighi contributivi (DURC regolare);
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure concorsuali;

- concedere garanzie, con riguardo ai fondi comunque precedentemente concessi dalla Camera di Commercio di Perugia, in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata sulla modulistica appositamente predisposta ed inviata tramite PEC all'indirizzo:

cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it

Allegata alla domanda di partecipazione i Confidi dovranno presentare:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 relativa all'operatività 2016 così come definita all'art.3, comma 1, lettera b) e c);
- una relazione descrittiva delle convenzioni in essere con le banche, delle tipologie di finanziamenti garantiti, delle commissioni e dei depositi di ogni tipo, richiesti alle imprese garantite, delle condizioni di ammissione delle imprese a socio, delle procedure e criteri di valutazione delle domande di garanzia.

Per la presentazione delle domande verrà pubblicato sul sito web camerale un avviso pubblico con il quale verrà comunicata la data entro la quale i confidi potranno presentare domanda di partecipazione al presente intervento. Le domande presentate successivamente a tale data non verranno prese in considerazione.

Le domande di partecipazione saranno esaminate dall'UOS Accesso al credito e contributi per manifestazioni ed eventi (da ora in poi "l'Ufficio camerale") e, qualora necessari, saranno richiesti chiarimenti e maggiore documentazione che dovranno essere presentati entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'ufficio, a pena di decadenza della domanda. Il Dirigente dell'Area Studi e Promozione Economica (da ora in poi "il Dirigente"), entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande o dal ricevimento delle integrazioni documentali richieste, ammetterà all'intervento i confidi risultati idonei ed effettuerà l'attribuzione di plafond spettante per ciascun confidi sulla base dei parametri di cui al successivo articolo 3 (da ora in poi "plafond").

Per l'avvio dell'intervento ciascun confidi ammesso dovrà stipulare con la Camera di Commercio un'apposita convenzione, secondo il modello predisposto dagli uffici della Camera di Commercio di Perugia.

Anche successivamente alla stipula della convenzione, il Dirigente conserva la facoltà di richiedere ai singoli Confidi nuova documentazione e nuovi adeguamenti del loro comportamento, pena la sospensione dell'esame di nuove richieste di controgaranzia.

Il Dirigente potrà rivedere, per ciascun anno di operatività, l'assegnazione del plafond effettuata qualora dalle ultime rendicontazioni inviate ai sensi dell'art. 14 emerga che uno (o più confidi) abbia utilizzato una percentuale del plafond iniziale (o, negli anni successivi al

primo, di quello rideterminato ai sensi dell'applicazione del presente comma e del successivo) inferiore al:

- 20% alla fine del primo anno;
- 40% alla fine del secondo anno;
- 60% alla fine del terzo anno;
- 80% alla fine del quarto anno.

La differenza non utilizzata verrà assegnata ai confidi che hanno rispettato le percentuali minime di utilizzo in proporzione al plafond iniziale (o, negli anni successivi al primo, di quello rideterminato ai sensi dell'applicazione del presente comma e del precedente).

Articolo 3 - Criteri di assegnazione del plafond a ciascun Confidi

In sede di prima ripartizione il Dirigente procederà alla suddivisione teorica del Fondo in base ai seguenti criteri:

- a) il 10% del fondo suddiviso in parti uguali tra tutti i confidi ammessi;
- b) il 60% del fondo in proporzione diretta all'ammontare delle garanzie dirette, delle co-garanzie e delle controgaranzie prestate nel corso del 2016 in favore delle imprese della provincia di Perugia;
- c) il 30% del fondo in proporzione diretta al numero delle imprese della provincia di Perugia garantite nel corso del 2016.

Articolo 4 – Tipologia di soggetti per cui i Confidi convenzionati posso richiedere la controgaranzia camerale

I Confidi convenzionati possono richiedere la controgaranzia camerale, a pena di inammissibilità delle domande presentate, per le garanzie concesse a favore delle micro, piccole e medie imprese come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) che presentano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di controgaranzia:

- a) hanno sede legale o operativa nella provincia di Perugia;
- b) sono regolarmente iscritte al Registro Imprese e attive;
- c) in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d) in possesso di DURC regolare¹;
- e) assenza di protesti a loro carico o a carico dei soci nel caso di società di persone;
- f) non si trovano in stato di liquidazione né di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure concorsuali o comunque non si trovino nelle condizioni previste dalla legge per l'apertura di tali procedure su richiesta dei creditori;

¹ in caso di nuova impresa la verifica della regolarità contributiva non viene effettuata

-
- g) non sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015;

Esclusivamente le imprese in regola con i requisiti suddetti possono essere i Destinatari Finali dell'intervento camerale per il tramite dei Confidi convenzionati.

Articolo 5 – Tipologie di finanziamenti ammissibili a controgaranzia

Il Fondo è attivabile unicamente per operazioni di controgaranzia di garanzie che i Confidi convenzionati abbiano prestato, in primo grado, a favore dei destinatari finali così come definiti nel precedente articolo 4) e relative a:

- finanziamento a breve termine (durata inferiore o pari a 18 mesi) per la gestione del circolante e acquisto scorte, per un ammontare minimo di € 5.000,00 e massimo di € 10.000,00 nelle forme tecniche:
 1. smobilizzo crediti (anticipi su fatture, su contratti o su Ri.Ba.), con esclusione degli scoperti di conto corrente;
 2. finanziamenti con rimborso rateale.
- finanziamento a medio-lungo termine per investimento (oltre 18 mesi), con rimborso rateale, per un ammontare minimo di € 15.000,00 e massimo di € 40.000,00.

Sono escluse le operazioni in partecipazioni societarie aventi finalità speculative.

Alla data di presentazione, a cura del Confido convenzionato, della domanda di controgaranzia camerale il finanziamento oggetto della domanda di controgaranzia non deve essere già stato erogato dall'Istituto di credito, a pena dell'inammissibilità della domanda di controgaranzia o, se già concessa la controgaranzia, della sua revoca da parte della Camera di Commercio.

Articolo 6 – Garanzia dei Confidi

La tipologia della garanzia rilasciata dai Confidi convenzionati agli istituti di credito può essere a prima richiesta o sussidiaria.

Nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato la garanzia non potrà essere superiore all'80% del valore nominale del finanziamento garantito.

La garanzia non deve essere concessa con i fondi camerali erogati nelle precedenti annualità ai sensi dei regolamenti allora vigenti.

Articolo 7 – Caratteristiche della Controgaranzia

La controgaranzia prestata con il Fondo di cui al presente Bando per ciascuna operazione non può superare il 50% della garanzia prestata in primo grado dal Confido convenzionato. La

controgaranzia camerale ha carattere di alternatività rispetto a tutte le forme di co-garanzia e controgaranzia o interventi a copertura di perdite di natura sia pubblica che privata.

In ogni caso, la controgaranzia non potrà superare complessivamente il valore di € 20.000,00 per singola impresa, indipendentemente dal numero delle operazioni controgarantite e dalla percentuale di garanzia rilasciata dal confidi.

La controgaranzia ha la stessa durata della garanzia a cui si riferisce entro comunque il limite massimo di 60 mesi. Qualora la garanzia rilasciata dal confidi abbia una durata maggiore, la controgaranzia sarà ammessa solo per 60 mesi dall'avvio dell'efficacia della garanzia di primo grado. La controgaranzia è rilasciata a titolo gratuito.

Articolo 8 - Moltiplicatore del fondo di riassicurazione e limiti di responsabilità della Camera di Commercio

Il totale delle controgaranzie in essere concesse ai Confidi convenzionati che faranno richiesta di partecipazione all'intervento non potrà superare l'importo corrispondente a 8 volte l'ammontare del plafond assegnato a ciascuno di essi.

La complessiva responsabilità della Camera di Commercio nei confronti dei Confidi convenzionati aderenti al presente intervento si intende comunque limitata all'importo totale del Fondo costituito dall'Ente Camerale di cui all'art. 1 e per ciascun Confido convenzionato limitata all'importo del plafond assegnato ai sensi dell'art. 3 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 2 commi 8 e 9.

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nei confronti delle imprese Destinatarie finali dell'intervento.

Articolo 9 – Modalità di presentazione delle domande di controgaranzia

A partire dal mese successivo a quello di stipula della convenzione, ciascun Confido convenzionato potrà presentare alla Camera di Commercio tramite PEC le domande di controgaranzia secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Bando. Al momento della presentazione della domanda, il Confido convenzionato deve aver già rilasciato la garanzia di primo grado a favore della Banca che non dovrà ancora aver erogato il finanziamento richiesto dall'impresa, Destinataria Finale del presente intervento. Non possono essere presentate domande di controgaranzia a fronte di finanziamenti già erogati dagli Istituti di credito.

Per ciascuna richiesta di controgaranzia, i Confidi convenzionati devono fornire alla Camera di Commercio le seguenti informazioni:

- anagrafica impresa (ragione/denominazione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA)
- importo, caratteristiche e finalità del finanziamento richiesto;
- descrizione della garanzia rilasciata (entità in valore assoluto e in percentuale, tipologia, data delibera);

- esito prima verifica dei requisiti impresa richiesti dal presente Bando (esclusione finalità speculativa, esistenza di altre forme agevolative, ammissibilità normativa *de minimis* e rispetto soglia);
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che:
 1. la garanzia non è stata concessa a valere sui fondi camerali ricevuti nelle precedenti annualità ai sensi dei regolamenti allora vigenti;
 2. non sono state richieste forme di co-garanzia e controgaranzia o interventi a copertura di perdite di natura sia pubblica che privata per l'operazione di cui si richiede la controgaranzia camerale;
 3. l'impresa non si trova in stato di liquidazione né di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure concorsuali o comunque non si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'apertura di tali procedure su richiesta dei creditori;
 4. l'impresa non è destinataria di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

Insieme alla richiesta di controgaranzia il Confidi convenzionato dovrà allegare copia della delibera di ammissione alla garanzia di primo grado, copia della richiesta di ammissione al Fondo camerale di controgaranzia presentata e sottoscritta dall'impresa al Confidi secondo il modello appositamente predisposto dalla Camera di Commercio, copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'impresa per la verifica del rispetto delle soglie *de minimis* o degli altri requisiti di cui al presente Bando, laddove autocertificabili.

Il Confidi convenzionato potrà presentare quindicinalmente le domande di controgaranzia entro il giorno 5 e il giorno 20 di ogni mese.

Ciascun Confidi convenzionato potrà presentare domande di controgaranzia sino all'eventuale raggiungimento del plafond assegnato.

Articolo 10 – Procedura di ammissione alla controgaranzia

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande presentate dai Confidi convenzionati l'Ufficio camerale effettua una prima istruttoria che si sostanzia in:

- controllo regolarità formale e completezza della domanda di ammissione alla controgaranzia;
- verifica rispetto dei requisiti richiesti dal presente Bando di intervento dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
- verifica ammissibilità della tipologia di intervento da controgarantire;

- verifica capienza plafond del confidi richiedente.

All'esito del controllo di cui al punto precedente, il Dirigente adotta un provvedimento di ammissione salvo revoca a seguito dei controlli di cui all'art.11 ovvero di diniego.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo. L'Ufficio camerale potrà chiedere chiarimenti e/o l'invio di documentazione integrativa dando un termine di 5 giorni per la presentazione, scaduto il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

La richiesta di regolarizzazione formale comporta la sospensione del termine per l'istruttoria ai fini dell'ammissibilità delle domande.

L'ammissione alla controgaranzia, così come anche il suo diniego, verranno comunicati al Confidi richiedente e all'impresa destinataria finale entro 10 giorni dalla data del relativo provvedimento.

Contestualmente all'ammissione alla controgaranzia, la Camera di Commercio vincolerà in favore del Confidi convenzionato una quota sul relativo plafond di importo corrispondente a 1/8 del valore della controgaranzia concessa per quel finanziamento.

Qualora il residuo importo del plafond del Confidi convenzionato richiedente non sia sufficiente a soddisfare le domande di controgaranzia regolari e/o regolarizzate lo stesso giorno di esaurimento, sarà attribuito un importo vincolato proporzionalmente ridotto.

Il Confidi convenzionato comunicherà tempestivamente alla Camera di Commercio la data di avvenuta erogazione del finanziamento, specificando tutti gli estremi identificativi e le caratteristiche tecniche, e trasmetterà copia della comunicazione inviata all'impresa garantita per attestare l'importo dell'aiuto *de minimis* espresso in ESL della controgaranzia, calcolato ai sensi dell'art.15.

L'efficacia della controgaranzia decorre dalla data dell'erogazione del finanziamento ed è valida solo con riguardo alla linea capitale. Alla scadenza del finanziamento o allo scadere dei 60 mesi dalla sua erogazione, la controgaranzia si estinguerà automaticamente.

Per tutta la durata della controgaranzia i Confidi convenzionati devono tempestivamente comunicare:

- a) eventuale estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento, in base alla quale la Camera provvederà alla rimozione parziale o totale del vincolo e all'estinzione parziale o totale della controgaranzia;
- b) ogni altra informazione utile a conoscere lo stato del finanziamento o eventuali modificazioni rispetto alle condizioni iniziali, che determinano effetti sulla controgaranzia;
- c) estinzione alla scadenza dei finanziamenti andati a buon fine, con conseguente rimozione del vincolo di destinazione sulla specifica operazione.

Successivamente al provvedimento di ammissione, l'Ufficio camerale procede ai controlli sui requisiti di cui all'art. 4 comma 1, lettere da c) ad e) delle domande di controgaranzia

ammesse. In caso di irregolarità esistenti alla data di presentazione della domanda il Dirigente adotta un provvedimento di revoca dell'ammissione e quindi della controgaranzia, svincolando di conseguenza il relativo plafond. Restano fermi gli altri casi di revoca previsti dall'art.11, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f).

Articolo 11 – Revoca dell'ammissibilità e/o della controgaranzia

La controgaranzia sarà revocata e il vincolo sarà conseguentemente rimosso se:

- a) siano decorsi 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione alla controgaranzia senza che il Confidi convenzionato abbia comunicato l'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito;
- b) il Confidi convenzionato ha omesso di comunicare le informazioni di cui all'articolo 10, penultimo comma, lettere a) e b);
- c) il finanziamento controgarantito ha finalità speculative;
- d) viene riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Confidi convenzionato e/o dall'impresa destinataria all'atto della richiesta della controgaranzia;
- e) nel caso di cui all'art. 10 ultimo comma;
- f) non viene fornita la documentazione integrativa richiesta in fase di istruttoria della domanda di rimborso di cui all'art. 12 entro il termine fissato.

Articolo 12 – Attivazione del Fondo

In caso di insolvenza sui finanziamenti controgarantiti, il Confidi convenzionato trasmetterà la copia dei pagamenti effettuati a titolo definitivo nei confronti della banca finanziatrice entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato, specificando le somme dovute in linea capitale, interessi e spese accessorie. La richiesta di rimborso deve essere presentata secondo la modulistica appositamente predisposta dalla Camera e allegando la seguente documentazione:

- copia della documentazione ufficiale (contabile bancaria, estratto conto o altra documentazione equivalente) che comprovi il/i pagamento/i effettuato/i dal Confidi a favore della banca finanziatrice a fronte dell'escussione della garanzia di primo grado;
- copia della corrispondenza intercorsa tra la banca finanziatrice e il Confidi convenzionato idonea a certificare la data in cui il Confidi convenzionato è stato informato dello stato di insolvenza del Destinatario Finale e la copia della comunicazione ufficiale con la quale il Soggetto finanziatore richiede al Confidi convenzionato l'escussione della garanzia.

Insieme alla richiesta di rimborso dovrà essere inviata dai confidi convenzionati anche una relazione sulla situazione dell'impresa debitrice e sulle prospettive di recupero.

Qualora l'insolvenza dovesse verificarsi entro 120 giorni dalla data di erogazione del finanziamento, la controgaranzia sarà automaticamente nulla.

Il provvedimento di liquidazione sarà adottato dal Dirigente entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso o dal suo completamento. In caso di richiesta di integrazioni documentali o

chiarimenti verrà dato un termine di 15 giorni durante il quale i tempi di istruttoria saranno sospesi. Decorso inutilmente il termine la richiesta di rimborso non verrà accolta e la controgaranzia sarà revocata.

Ciascun confidi convenzionato potrà rivalersi sulla controgaranzia camerale nei limiti della capienza del plafond assegnato ai sensi dell'art. 3 e successivamente modificato ai sensi dell'art. 2 commi 8 e 9.

Art.13 - Adempimenti successivi al pagamento

A seguito del pagamento della controgaranzia del Fondo, il Confidi convenzionato gestirà con diligenza anche nell'interesse della Camera di Commercio, direttamente o in collaborazione con la Banca finanziatrice le azioni giudiziali e stragiudiziali per il recupero del credito sia nei confronti dell'impresa che di altri garanti e fornirà semestralmente aggiornamenti sui recuperi effettuati.

Il Confidi convenzionato ha l'obbligo di rimborsare al Fondo, in misura proporzionale alla controgaranzia escussa e nel termine di 60 giorni dalla data di accredito, tutti i recuperi ottenuti.

L'impresa debitrice, beneficiaria finale della controgaranzia camerale, è tenuta a comunicare alla Camera di Commercio i pagamenti effettuati al confidi convenzionato a parziale o totale ristoro delle somme da esso pagate a titolo di garanzia.

Art. 14 – Rendicontazione sui finanziamenti controgarantiti

I Confidi convenzionati, ogni sei mesi, presenteranno una relazione sullo stato di avanzamento dei piani di rimborso dei finanziamenti riassicurati tramite il Fondo e sull'andamento del deterioramento dei crediti con le informazioni che avranno al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Le relazioni dovranno essere presentate entro, rispettivamente, il 15 luglio e il 15 gennaio.

Sulla base delle informazioni fornite la Giunta camerale potrà sospendere la concessione di ulteriori controgaranzie al singolo Confidi convenzionato o a quei Confidi convenzionati che abbiano una percentuale di finanziamenti non *in bonis* pari o superiore al 20% del totale dei finanziamenti garantiti e ammessi alla controgaranzia della Camera di Commercio di Perugia, eventualmente liberando e/o ridestinando le somme residue.

Art. 15 - REGIME DI AIUTI

Le Controgaranzie saranno concesse nei limiti previsti:

- dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis* relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE nei confronti di tutte le imprese di qualsiasi ad eccezione di quelli previsti dall'art.1 , comma 1, lettere a), b), c), d);
- dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

- dal Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

L'Equivalente Sovvenzione Lordo dell'aiuto sarà determinato dal Confidi convenzionato mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010. L'Equivalente Sovvenzione Lordo è quindi pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Controgaranzia essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, ovvero senza alcun costo sostenuto dal Destinatario finale. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti agli aiuti *de minimis* nel triennio (ai sensi dell'art. 3.2 di ciascuno dei tre Regolamenti UE citati), si farà riferimento, alla nozione di Impresa unica (ai sensi dell'art. 2.2. di ciascuno dei tre Regolamenti UE citati).

3. Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 di ciascuno dei tre Regolamenti UE citati), qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 di ciascuno dei tre Regolamenti UE citati, la Controgaranzia non sarà concessa.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

4. Gli aiuti *de minimis* a valere su questo intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento *de minimis*.

5. I Destinatari finali devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- a) attesti il settore di appartenenza e di conseguenza il Regolamento UE applicabile dei tre sopra citati;
- b) di non rientrare nelle specifiche esclusioni previste dall'art. 1 del Regolamento *de minimis* applicabile;
- c) informi su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di Impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;

- d) attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015;
- e) attestati di non trovarsi in una delle condizioni di insolvenza di cui all'art. 4.6.a di ciascuno dei tre Regolamenti UE sopra richiamati.

Art. 16 – Durata dell'intervento

L'operatività del Fondo rimarrà aperta per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione dell'ultima convenzione con i Confidi, oppure al suo completo esaurimento. Dopo tale data si avrà solo la prosecuzione delle operazioni ammesse durante il periodo di operatività e fino alla scadenza dell'ultimo intervento controgarantito.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di interrompere l'operatività del Fondo per motivate esigenze, consentendo comunque la prosecuzione delle operazioni avviate prima della interruzione e fino alla naturale scadenza delle operazioni controgarantite. In tale evenienza, i Confidi convenzionati non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 17 – Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. Il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l'utilizzo di procedure informatizzate. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dei dati in seno alla Camera di Commercio è il Segretario Generale mentre per ciascun Confido convenzionato lo è il suo legale rappresentante.

Art.18 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Camera di commercio di Perugia si riserva di apportare modifiche e/o revocare il presente bando e/o impartire ulteriori disposizioni e istruzioni nel caso ciò si rendesse necessario a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.